

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 772-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SINISI)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (*)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
e dal Ministro dello sviluppo economico
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro delle infrastrutture
e col Ministro per le politiche europee**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2006

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento.

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
– della 8 ^a Commissione permanente	»	10
– della 10 ^a Commissione permanente	»	12
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	14
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Prima della riforma introdotta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la materia dei servizi pubblici locali era disciplinata dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, di approvazione del testo unico sull'assunzione diretta dei servizi da parte dei comuni e delle province.

Detta normativa, certamente obsoleta, costituiva un autentico impedimento allo sviluppo dei servizi pubblici locali, individuando percorsi inadeguati a governare la complessità delle funzioni, via via crescenti, e la urgenza di industrializzazione di taluni settori. Si prevedevano, infatti, solo le gestioni dirette, le aziende municipalizzate e le gestioni indirette.

La citata legge n. 142 ha avviato un processo di modernizzazione della organizzazione di tali servizi, per i quali si sono succedute legislazioni specifiche di settore, come la legge di riforma del servizio idrico (la cosiddetta legge Galli) del 1994, la riforma dei trasporti locali, avviata con la legge n. 59 del 1997 ed i successivi decreti legislativi nn. 422 del 1997 e 400 del 1999, e la legge di riforma del settore dell'energia elettrica e del gas (rispettivamente decreti legislativi nn. 79 e 164 del 1999).

Già, quindi, verso la fine degli anni novanta si avvertiva l'esigenza di una legislazione coerente e unitaria che concernesse i servizi pubblici locali intesi come «le attività di produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».

Infatti il 16 aprile 1999 venne presentato al Senato un disegno di legge governativo (AS 4014) volto a regolamentare l'intera materia ed ispirato a principi di liberalizzazione, regolamentazione ed industrializzazione, raf-

forzando la concorrenza «per il mercato», una concorrenza che conseguiva i suoi effetti attraverso la periodica indizione di gare pubbliche per l'aggiudicazione del servizio.

Il disegno di legge in parola non completò il suo *iter* parlamentare, per cui nella XIV legislatura si riavviò l'iniziativa legislativa con l'approvazione dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

Con tale disposizione si riproponeva il principio della separazione della proprietà e gestione delle reti dalla gestione dei servizi, ma nulla si proponeva per superare i regimi monopolistici e quindi per aprire alla concorrenza nel mercato. Rimaneva fermo, inoltre, il principio del sistema delle gare ad evidenza pubblica per la gestione dei servizi, e si disciplinava in modo assai articolato il regime transitorio. Nel frattempo veniva aperta una procedura di infrazione comunitaria per violazione del regime della concorrenza.

A tale procedura, ma anche a talune iniziative giudiziarie di alcune regioni dinanzi alla Corte costituzionale, si rispondeva con l'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, successivamente modificato con l'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

Questa disposizione costituisce l'attuale assetto normativo e la vigente disciplina dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il contenuto principale di tale disciplina consiste nella speciale rilevanza dei cosiddetti affidamenti «*in house*» a soggetti di scopo e capitale pubblico controllati dall'ente, e degli affidamenti a società miste, pubblico-privato, nelle quali il *partner* privato sia stato individuato attraverso procedi-

menti di evidenza pubblica. L'affidamento del servizio a terzi mediante gara diventa, di fatto, una forma residuale rispetto alle principali sopra descritte che mettono in evidenza il ruolo dell'intervento pubblico.

Come detto, la disciplina vigente è stata oggetto di rilievi di costituzionalità sollevati dalle regioni e dallo Stato dinanzi alla Consulta che in una occasione si è pronunciata ritenendo fondate le questioni.

Fondamentale al riguardo è infatti la sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2004, n. 272, che ha ribadito la esclusiva potestà legislativa dello Stato, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza, intesa nella sua accezione dinamica come promozione di «misure pubbliche volte a ridurre squilibri e favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato, o ad instaurare assetti concorrenziali» (si veda anche Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 2004).

Per effetto di tale impostazione la Corte dichiarava la illegittimità dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, concernente la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, limitando la competenza dello Stato ai servizi, appunto, classificati come di rilevanza economica, di cui all'articolo 113.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2006, il principio veniva rafforzato nel senso della inderogabilità, da parte delle regioni, delle disposizioni statali di carattere generale che concernono le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

È di tutta evidenza come la incoerenza normativa, le contraddizioni del sistema, le lacune generate dagli interventi della Consulta e l'impellente esigenza di rafforzare la qualità dei servizi impongano un intervento legislativo riformatore, che si ponga l'obiettivo di realizzare con pienezza i principi della concorrenza «nel mercato», spezzando

i retaggi monopolistici, e «per il mercato», aprendo alla partecipazione di soggetti capaci di aggiudicarsi i servizi mediante gara.

Peraltro, i tempi sono maturi alla stregua delle esperienze maturate in questi anni da parte di numerosi enti locali che si sono posti in autonomia i medesimi obiettivi.

È altresì necessario un univoco regime transitorio, più volte modificato, anche in modo difforme tra diversi servizi pubblici, e confuso.

L'unico effetto coerente delle disposizioni di legge succedutesi nel tempo è stato un generale spostamento in avanti delle scadenze che hanno visto un rafforzamento delle rendite di posizione senza alcun vantaggio, se non addirittura con un nocumento non risarcito, per i cittadini e per gli stessi enti locali.

Il disegno di legge in esame si propone quindi di rafforzare il quadro di regole, funzionali all'apertura alla concorrenza che fornisca opportunità di miglioramento industriale alle imprese e vantaggi nella qualità dei servizi per i cittadini.

Per questo si ribadisce ancora una volta che la proprietà delle reti e degli impianti di servizio pubblico locale deve essere nuovamente in capo agli enti locali.

La titolarità delle reti è funzionale alle politiche pubbliche: solo l'ente può e deve decidere dove e come si deve estendere una rete per determinare i soggetti beneficiari; solo così, inoltre, si garantisce la eguaglianza delle condizioni di accesso alla gestione del servizio da parte delle imprese che si candidano per la gestione del servizio.

Con il disegno di legge in esame si chiarisce come i servizi pubblici locali sono una parte essenziale delle funzioni fondamentali dei comuni, rafforzando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia, e che sono esercitati secondo il principio di atipicità, rispondendo a criteri di «proporzionalità, adeguatezza e commisurazione dei costi alle funzioni».

Si pone, diversamente dal passato, al centro del sistema il ricorso a gare di evidenza

pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi, anche per i rinnovi, escludendo dal novero di tale prescrizione solo il servizio idrico, in coerenza con la disciplina prevista dall'Unione europea. Modalità di affidamento diverse sono consentite solo eccezionalmente, con un provvedimento motivato, che si accompagna ad un programma volto al superamento di tale condizione di mercato, disponendo controlli delle autorità poste a tutela della concorrenza.

L'affidamento diretto *in house* viene limitato alle sole società pubbliche partecipate dall'ente locale in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Anche per le società miste si introducono limiti e garanzie, in primo luogo sulle modalità di selezione dei *partner*, fermo restando che i soli privati debbano essere individuati con selezioni pubbliche.

Inoltre si richiedono efficaci controlli pubblici e regolamentazioni dei possibili conflitti di interesse. Il regime della concorrenza viene ulteriormente rafforzato inibendo l'espansione territoriale di imprese partecipate che ricevono finanziamenti pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del pagamento dei servizi acquisiti mediante gara, ma si impone un sistema certificato di separazione contabile e gestionale.

Il disegno di legge in esame affronta anche il tema del riordino e della razionalizzazione dei servizi, proponendo gestioni multi-servizi e la individuazione di dimensioni territoriali idonee alla migliore organizzazione ed efficienza dei servizi medesimi.

Si propone, inoltre, il riordino e la razionalizzazione delle diverse discipline di ciascun settore, fermi restando i principi della proprietà delle reti e della pubblicità del servizio idrico. In proposito la formula sembrerebbe per un canto escludere il servizio idrico dalla disciplina in esame, per altro verso invece sembra voler fissare una clausola di inderogabilità rafforzata della gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici. È un punto sul quale il dibattito parla-

mentare e l'intervento del Governo potrà chiarire con maggiore dettaglio la portata della norma.

Per quanto riguarda il regime transitorio si prevede un esaurimento delle gestioni dirette con termine non oltre il 31 dicembre 2011.

Si prevede inoltre che ogni decisione dell'ente di non accesso al mercato debba essere supportata da una congrua motivazione sulla razionalità della scelta.

Nel disegno di legge in esame entrano in gioco da protagonisti gli utenti dei servizi pubblici locali, con la obbligatorietà della adozione da parte di ciascun gestore di una carta dei servizi che indichi:

- modalità di accesso alle informazioni;
- modalità di reclamo;
- modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
- livelli minimi di ciascun servizio;
- modalità di ristoro dell'utenza (in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza).

Ciò rafforza il diritto di cittadinanza, sostiene la qualità dei servizi, apre al confronto con le associazioni dei consumatori e delle imprese, con le quali deve essere concordata la stessa carta.

La carta viene introdotta non come un vuoto *vademecum* privo di effetti sul piano pratico, perché dall'osservanza della carta si fa discendere lo stesso perdurare dell'affidamento, insieme alla valutazione della soddisfazione degli utenti alla luce dell'evasione dei reclami presentati dalle rilevazioni mediante sondaggi caratterizzati dalla maggiore obiettività e compilati sotto la vigilanza dell'ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.

Il disegno di legge, nella originaria formulazione del Governo, si componeva di tre articoli: nel primo sono racchiuse le finalità e i principi di ordine generale, circoscrivendone l'ambito di applicazione; il secondo stabilisce la delega al Governo per la riforma dei

servizi pubblici locali fissando i principi ed i criteri direttivi; il terzo prevede la delega al Governo per le misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi medesimi.

Sono previste inoltre, all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, due deleghe da esercitarsi entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia, per le disposizioni integrative e connesse nell'ambito dei medesimi principi e criteri direttivi, secondo una tecnica legislativa più volte utilizzata in precedenza.

Dal punto di vista degli oneri, si prefigura l'assenza di nuove spese, anzi un aumento delle entrate a seguito della maggiore efficienza dei servizi.

È, quindi, davvero auspicabile che da una riforma così articolata possano scaturire effetti positivi non solo per la maggiore chiarezza e coerenza del sistema, ma anche per l'avvio di un processo di rafforzamento del mercato nel suo complesso, attraverso una visione equilibrata che guardi non solo alle imprese ma anche ai cittadini utenti, dispiegando meglio le finalità pubbliche, senza pregiudizio per le opportunità economiche.

Anche la tecnica legislativa della delega sembra particolarmente idonea a perseguire tali obiettivi, soprattutto per quella esigenza di revisione generale del sistema a seguito della successione delle leggi nel tempo, ma anche degli interventi comunitari e costituzionali, nonché dell'esperienza maturata in questi anni e di quella della prima fase applicativa della quale si potrà tener conto mediante le apposite deleghe per i necessari aggiustamenti.

L'iter del disegno di legge in Commissione

Il testo governativo è stato presentato dal Governo al Senato il 7 luglio 2006 e assegnato alla 1ª Commissione il 20 luglio. Dopo la pausa estiva il Senato riprese i propri lavori dal 19 settembre: in quella stessa data la Commissione decise di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge, inizian-

done l'esame la settimana dopo, il 28 settembre.

Data la complessità della materia e considerata l'esigenza di acquisire, anche direttamente in sede parlamentare, le valutazioni e gli orientamenti di imprese, enti territoriali, associazioni di consumatori, utenti e cittadini, nonché di autorità indipendenti, si stabilì di comune accordo di integrare l'istruttoria legislativa con un'apposita indagine conoscitiva. Le audizioni si sono svolte nei mesi successivi: le associazioni e gli enti convocati e ascoltati erano ben 36; le audizioni sono state organizzate in forma «collettiva», in modo cioè da concentrare in una seduta unica quelle di soggetti affini.

Nel frattempo proseguiva la procedura in sede referente, nel presupposto, stabilito sin dall'inizio, di non articolare in successione di tempo le due distinte procedure (conoscitiva e legislativa), come pure di norma avviene ma, per favorire un *iter* più efficace, svolgendole contemporaneamente. Infatti, dopo la relazione introduttiva, vi è stata la discussione generale e il disegno di legge è stato ripreso più volte anche per interventi sull'ordine nei lavori, in diverse sedute dei mesi conclusivi del 2006 e nei primi mesi dell'anno in corso.

La Commissione, dunque, ha seguito un *iter* ordinato e semplice, anche ottenendo che le questioni di competenza, sollevate con ragioni assai pertinenti da altre Commissioni, si risolvessero in modo da indirizzare quelle rivendicazioni nei rispettivi pareri, ai quali tuttavia si è dovuto necessariamente assicurare un tempo congruo di elaborazione.

Nella seduta dell'8 febbraio il Governo presentò una serie di emendamenti, che furono illustrati dal Ministro nella seduta del 7 marzo. Nella seduta del 13 febbraio, la Commissione fissava il termine per gli emendamenti d'iniziativa parlamentare e per i subemendamenti agli emendamenti del Governo (22 febbraio). Nella seduta del 14 marzo si è svolta l'illustrazione degli emendamenti (circa 300) d'iniziativa parlamen-

tare. Si è convenuto, quindi, di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti. Il lavoro svolto in sede informale ha consentito un proficuo lavoro preliminare e, quindi, l'esame è potuto riprendere nella sede plenaria il 15 maggio, per concludersi il 30 maggio.

Per l'intera fase referente il lavoro della Commissione ha avuto ben presente la complessità della materia e il persistente interesse tra gli operatori e i consumatori che essa continua a determinare, ricercando costantemente un punto di equilibrio soddisfacente sia rispetto agli interessi in campo sia rispetto alle diverse posizioni politiche che si sono confrontate.

Le modifiche introdotte al disegno di legge in esame nel corso dell'*iter* in Commissione hanno riguardato solo parzialmente l'impostazione originaria del Governo, senza peraltro divergere rispetto agli obiettivi ivi fissati.

In particolare, si è provveduto a conferire maggiore chiarezza in merito alla possibilità di esercire i servizi pubblici da parte degli enti locali attraverso le società di capitali, in qualsiasi forma, e a definire i conseguenti limiti sugli affidamenti diretti contribuendo in tal modo a migliorare il regime della concorrenza e a fornire dal punto di vista legislativo occasione per assicurare i benefici sperati per gli utenti.

Allo stesso modo, l'aver introdotto clausole di preferenza nei bandi e nei capitolati di appalto in relazione al rispetto dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori coniuga gli interessi sociali con il principio di

non interferenza con l'autonomia degli enti e delle stesse prerogative dell'impresa.

Inoltre, la clausola di reciprocità introdotta dall'articolo 2, comma 1, porrà rimedio a quelle disparità di trattamento che hanno visto in passato le imprese italiane all'estero in posizione di inferiorità rispetto alle possibilità di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali offerte nel nostro Paese alle società straniere.

La Commissione, infine, nella fase emendativa ha ritenuto doverosamente di favorire il maggiore coinvolgimento della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari nell'*iter* approvativo delle leggi delegate, in considerazione delle diverse sfere di competenza che il disegno di legge investe.

In definitiva, dal complesso degli emendamenti approvati in Commissione emerge un quadro di regole ancora più certe che favoriranno il settore soprattutto nel versante della chiarezza delle norme e della coerenza del sistema.

In conclusione, nel consegnare all'Assemblea il testo del disegno di legge come proposto dalla Commissione, ribadisco come sia stata assai opportuna questa iniziativa legislativa del Governo, dalla quale, con il consenso di tutti, potrà conseguire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, una più moderna concezione delle funzioni fondamentali degli enti oltreché un rafforzamento delle strutture industriali delle imprese.

SINISI, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su testo ed emendamenti

(Estensore: RUBINATO)

10 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dopo la parola: «rafforzare», vengano aggiunte le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,». Il parere non ostativo sull'articolo 1, comma 4, è reso nel presupposto che le misure compensative ivi previste non determinino oneri per la finanza pubblica avendo a riferimento interventi di natura regolatoria.

Per quanto attiene agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.31, 2.0.7, 2.0.8, 3.32, 3.10, 2.125, 2.0.2, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.10, 2.101, 2.133, 2.140, 2.130, 2.159, 2.9, 2.9/4, 2.9/9, 3.33 (limitatamente alla lettera *i*)) e 3.2, nonché parere contrario sugli emendamenti 2.74, 2.100, 1.25, 1.0.2 e 2.0.4. Esprime, poi, parere non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che nella proposta 3.8 dopo le parole: «che provvederà» vengano aggiunte le altre: «senza maggiori oneri per la finanza pubblica» e che nella proposta 3.33 alla lettera *h*) dopo la parola: «rafforzare», vengano aggiunte le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,». Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: MORANDO)

15 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 2.9 e 3.2 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione delle proposte 2.9/100 e 3.2/100, sulle quali il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: BRUTTI Paolo)

20 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 772, recante «Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali», sottolineata la propria piena e specifica competenza in materia di trasporto pubblico locale, esprime parere favorevole alla condizione che vengano apportate al testo in esame le seguenti modifiche ed integrazioni:

al fine di meglio precisare la portata applicativa del disegno di legge, nel primo comma dell'articolo 1 dovrebbe essere inserito l'esplicito richiamo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 per i servizi di rilevanza economica in ambito locale non dovrebbe applicarsi quando le prestazioni dei servizi siano in esclusiva;

al comma 3 dell'articolo 1, tra gli obblighi imposti ai gestori dei servizi pubblici dovrebbero essere previsti sia il rispetto dei contratti nazionali di lavoro esistenti, per garantire pari condizioni di concorrenza, sia le clausole sociali di tutela dell'occupazione esistente, nel caso di subentro di un nuovo gestore;

al comma 1 dell'articolo 2 dovrebbero essere previste espressamente sia la modalità del ricorso all'istituto della gestione in economia dei servizi, sia quello della gestione diretta attraverso propri uffici o apposite strutture operative, nonché dovrebbero essere contemplate misure volte ad autorizzare e a favorire la gestione associata di determinati servizi per i comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

al comma 1 dell'articolo 2, alla lettera b), la gestione *in house* dei servizi dovrebbe avere come unica limitazione quella di essere svolta da strutture operative che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario;

al comma 1 dell'articolo 2, lettera c), sia i soci privati che quelli pubblici da associare alla gestione dei servizi dovrebbero avere caratteristiche attinenti la gestione dei servizi stessi tali da apportare ad essi effettivi contributi di sviluppo;

il comma 1 dell'articolo 2 dovrebbe prevedere che le imprese miste pubblico-private dove i soci privati siano scelti con procedure compe-

titive siano del tutto equivalenti a quelle scelte mediante procedure ad evidenza pubblica di competizione tra imprese per la gestione dei servizi;

sarebbe opportuno rendere meno stringenti le motivazioni che al comma 1 dell'articolo 2, lettera *d*), consigliano di adottare la gestione *in house* dei servizi;

sarebbe necessario introdurre modifiche volte a valorizzare il ruolo delle regioni, attraverso la previsione di puntuali richiami alle competenze legislative regionali, nonché un più stringente coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di legislazione delegata;

sarebbe necessario chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2, in particolare sarebbe necessario precisare che debba essere escluso dall'ambito applicativo della norma il servizio idrico nella sua interezza;

per quel che riguarda poi la lettera *e*) dell'articolo 2, appare opportuno ricomprendere fra le compensazioni per obblighi di servizio pubblico anche i corrispettivi dei contratti di servizio e le sovvenzioni in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto di materiale rotabile, in quanto qualora così non fosse l'estensione del divieto escluderebbe dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici in ambiti territoriali diversi da quelli in cui si svolge l'attività attuale tutte le aziende pubbliche o miste che attualmente gestiscono i servizi pubblici di interesse economico;

sarebbe opportuno procedere alla riformulazione della lettera *f*), nella parte in cui sembra riferirsi alle aziende operanti attualmente nei servizi pubblici locali e non solo a quelle privatizzate, in quanto parrebbe porsi in contrasto con la disposizione di cui alla lettera precedente;

al comma 1 dell'articolo 2 dovrebbe essere soppressa la lettera *m*);

al comma 1 dell'articolo 3, lettera *b*), si dovrebbe dire che la valutazione degli indici di soddisfazione dell'utenza, insieme ad altri fattori, concorre ai fini della individuazione ed adozione di misure correttive idonee e solo in mancanza di tali correzioni può portare ad ulteriori sanzioni, graduate fino alla sospensione dell'affidamento della gestione del servizio.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: GALARDI)

7 marzo 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevata la necessità di procedere al riordino della disciplina che regola il settore dei servizi pubblici locali;

apprezzate le finalità del provvedimento, nel quale si afferma il principio che i servizi pubblici locali si affidano tramite gara, sia per le nuove gestioni sia per il rinnovo di quelle in essere;

rilevato che occorre operare un coordinamento tra i contenuti del disegno di legge n. 772 e quelli del disegno di legge n. 691 recante delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si rileva l'esigenza di affidare la verifica della soddisfazione degli utenti agli enti locali e non ai gestori dei servizi pubblici, in modo da evitare ogni possibile conflitto di interessi.

La Commissione raccomanda altresì:

1) che sia posta particolare attenzione alle norme per il periodo transitorio, in modo da evitare che nelle more delle nuove norme siano concessi affidamenti di lunga durata, in quanto tale evenienza rischierebbe di ritardare ulteriormente l'attuazione della riforma prevista dal disegno di legge;

2) che sia prevista la possibilità di deroga alla attivazione delle procedure di gara e di poter scegliere la forma più idonea per la gestione diretta dei servizi per quei comuni che per loro caratteristiche dimensionali e socio-economiche del territorio non consentano un corretto ricorso al mercato;

3) che vengano definiti più compiutamente i bacini di utenza per gli affidamenti;

4) che si disciplinino meglio nel provvedimento le garanzie di tutela del posto di lavoro per i lavoratori coinvolti nelle società che prendono parte alle procedure competitive per l'assegnazione dei servizi pubblici;

5) che si definiscano con maggiore precisione nel provvedimento gli obblighi di investimento e gli obblighi di manutenzione dei beni patrimoniali di proprietà dell'ente locale dati in utilizzo alle società risultate vincitrici nelle procedure competitive per l'affidamento dei servizi pubblici locali;

6) che, relativamente alle reti e alla gestione del servizio idrico, non si potrà accedere all'affidamento con gara e che dovranno restare pubbliche, stante il carattere di servizio primario dell'acqua.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: ORLANDO)

16 maggio 2007

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, recante «Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali»;

rilevato che il provvedimento delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad operare un riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, nel cui ambito sarà, in particolare, assegnato un ruolo centrale alle procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore; che conferisce altresì una seconda delega al Governo con la quale si demanda l'adozione di norme finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;

considerate le finalità complessive perseguite dal testo in esame, tese a favorire, come statuisce l'articolo 1, la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale; a garantire il diritto degli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni; ad assicurare un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione;

considerata l'impostazione di fondo dell'articolato, volto a dare impulso al processo di riforma dei servizi pubblici locali, improntando la relativa disciplina al principio del generale ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove gestioni e per il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, rendendosi pertanto eccezionali forme diverse di affidamento dei servizi pubblici locali (quali quelle cosiddette «*in house*»), ove il ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da specifiche situazioni di mercato;

rilevato che la disciplina dei servizi pubblici locali, in quanto attinente al rapporto tra mercato e rilevanza pubblica dei servizi, rientra nella materia della tutela della concorrenza, compresa tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo

comma, lettera *e*), della Costituzione, e ciò anche al fine di conseguire obiettivi di superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;

considerata la sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale, secondo cui la tutela della concorrenza «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali»; conseguentemente l'ambito di applicazione della materia in oggetto non si limiterebbe ai profili strettamente attinenti alla tutela della concorrenza, ma ricomprenderebbe anche quelli indirizzati a promuovere un mercato aperto ed in libera concorrenza;

evidenziato altresì quanto statuito dalla Corte nella predetta sentenza, secondo cui non appaiono censurabili le previsioni di legge statale che garantiscano, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza, quali quelle relative al regime delle gare o alle modalità di gestione e conferimento dei servizi, nonché alla individuazione del regime transitorio che stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione all'effettuazione di procedure ad evidenza pubblica, mentre sarebbero invece lesive delle competenze delle autonomie territoriali quelle previsioni che regolassero dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa i diversi criteri in base ai quali la gara viene aggiudicata;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione attribuisce allo Stato la legislazione sulle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, tra le quali rientra quella della disciplina generale dei servizi pubblici;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame non possano comprimere in alcun modo le prerogative costituzionali riconosciute alle autonomie territoriali, atteso che l'obiettivo della tutela della concorrenza, pur di competenza esclusiva dello Stato, è conseguibile anche mediante opportune scelte legislative regionali, tali da trasporre in interventi normativi delle autonomie territoriali gli indirizzi di principio della normativa nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.

2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.

3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale **col-**
laborazione.

2. *Identico.*

3. **Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 281, uno o più decreti legislativi che, previa ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e di privativa, comunque denominati, abroghino quelli non più conformi ai principi di cui al presente articolo. I decreti di cui al presente comma disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che comuni, province e città metropolitane possono esercitare in riferimento ai servizi individuati ai sensi del comma 2, fatte salve le discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità di finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici;

b) individuazione di *standard* minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di trasparenza;

c) definizione di regimi semplificati di accesso al mercato tramite autorizzazioni anche generali, senza previsioni di limiti e contingenti e con l'individuazione di presupposti e requisiti oggettivi;

d) previsione di poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di misure inibitorie e di ripristino;

e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli erogatori dei servizi e gli utenti.

4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere contestualmente previste le necessarie misure compensative, **compatibili con i tempi e la natura degli obblighi imposti e nei limiti e secondo le modalità permessi dal diritto comunitario.**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 2.

(Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;

b) consentire eccezionalmente l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento *in house*;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

(Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali **di rilevanza economica**, anche modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, **ferma restando la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi in economia ovvero mediante aziende speciali**, che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici;

b) consentire, **in deroga all'ipotesi di cui alla lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato**, l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, **in particolare, che svolga la parte prevalente della sua attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti della**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;

d) prevedere che l'ente locale debba **adeguatamente** motivare le ragioni che, **alla stregua di una valutazione ponderata**, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che debba adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l'inadeguatezza dell'offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici;

c) consentire, **nei medesimi casi indicati alla lettera b)**, l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive, **nelle quali siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio**, e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;

d) prevedere che l'ente locale debba motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché **a quella** di cui alla lettera a). **In particolare l'ente locale dovrà dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da inviare per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite.** Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né **direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta**, né partecipando a gare;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;

e) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

f) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

***e)* prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove costituite, sulle motivazioni a fondamento della determinazione di affidare il servizio con forme diverse dalle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera *a)*;**

f) *identica*;

***g)* individuare le modalità **idonee** a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, **da determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza**;**

***h)* definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;**

***i)* prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

g) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

h) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore;

i) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

l) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

l) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente, e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e dagli accordi collettivi;

m) armonizzare, nel rispetto delle competenze delle regioni, la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

n) identica;

o) identica;

p) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello speci-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

m) limitare, secondo criteri di proporzionalità, di sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fico servizio già affidato, **fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore;**

q) **prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;**

r) *identica;*

s) **definire, sentite le competenti Autorità amministrative indipendenti, garanzie di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;**

t) **prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti, con la facoltà per gli enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente al gestore subentrante, previa corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuito dell'importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.**

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto **dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma.**

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 3.

(Delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, **approvata dall'Autorità competente e** adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, **mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero** in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza, **avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili**;

b) prevedere l'istituzione, presso autorità amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi conciliative per la definizione delle controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) prevedere che il permanere dell'affidamento sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a **cura e spese del gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività**;

c) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;

d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a), **delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;**

c) prevedere che **la soddisfazione degli utenti debba** essere periodicamente **verificata** mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a spese del gestore e secondo **le modalità definite dall'amministrazione affidante in modo da** garantirne l'obiettività. **Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive opportune;**

d) *identica*;

e) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio, **avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili, nonché garantire l'introduzione di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale;**

f) rafforzare, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

correnza e i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settore, al fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto **dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma.**

Art. 4.

(Pareri parlamentari)

1. **Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.**

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. **Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.**

